1. Termini e definizioni

Termini e definizioni di carattere tecnico

- Impianto tecnologico sotterraneo: Sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo pubblico o privato per la distribuzione di energia, gas tecnici, prodotti chimici di base e derivati, per acquedotti, fognature e nonché per reti di telecomunicazione.
- Gestori d'impianti tecnologici sotterranei: Enti, organismi o società che, a vario titolo, sono incaricati della costruzione e dell'esercizio di servizi sotterranei (quali, per esempio, aziende distributrici di servizi di utilità pubblica a mezzo di cavi o di tubazioni interrate).
- Operatori terzi: Enti, organismi o società che eseguono opere nel sottosuolo non a titolo di gestori di impianti tecnologici sotterranei (quali, per esempio, imprese di costruzione stradale o edile) oppure privati.
- Cavo elettrico: Conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo.
- Cavo di telecomunicazione: Conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di conduttori uniformemente isolati o di fibre ottiche), munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione dei segnali di telecomunicazione.
- Condotta: Insieme di tubi, curve, raccordi ed accessori uniti tra loro per la distribuzione di gas tecnici, oppure per acquedotti e fognature.

Termini, definizioni e abbreviazioni specifiche della gestione della sicurezza

- cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- committente (COM): il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell'appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- responsabile dei lavori e responsabile unico del procedimento (RL/RUP): soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o

del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

- lavoratore autonomo (LA): persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP): soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (CSE): soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- Progettista (PROG): soggetto incaricato dal Committente per la Progettazione dell'opera;
- Direttore dei Lavori (DL): soggetto incaricato dal Committente per la Direzione dei lavori relativi all'opera;
- Piano Operativo (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC): elaborato, predisposto dal CSP in fase di progettazione dell'opera, in ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ed al Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza;
- Fascicolo dell'opera (FA): elaborato, predisposto dal CSP in fase di progettazione riportante tutti gli adempimenti manutentivi, gli approntamenti di sicurezza, e le sequenze di eventuali manovre di sicurezza da eseguire in caso di manutenzione. Riporta inoltre una tabella con tutte le cadenze manutentive;
- Impresa (IMP): impresa esecutrice, e/o aggiudicataria, e/o affidataria, e/o subappaltatrice;
- Datore di Lavoro (DdL): è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, che ha la responsabilità dell'impresa ed è dotato dei poteri gestionali e di spesa;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): è un lavoratore che esercita i compiti e le funzioni di cui D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona designata dal DdL in possesso di attitudini e capacità adeguate che esercita i compiti e le funzioni di cui D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- Ordine di Lavoro (ODL): strumento con cui si ordina all'impresa appaltatrice, nel modo più dettagliato possibile, il tipo di lavorazione da eseguire.

- scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- costi della sicurezza: i costi indicati all'Art. 100 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nonché gli oneri indicati all'Art. 131 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

2. Piani Operativi di Sicurezza

Consegna dei Piani Operativi di Sicurezza

Come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e dalla normativa vigente:

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione (o al Direttore Lavori nel caso in cui il CSE non sia stato nominato, nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., Art. 28 e Allegato XV comma 3), un Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano

Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'Art. 28, e gli adempimenti di cui all'Art. 26, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi dell'Art. 100 comma 5 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa che si aggiudicherà i lavori potrà presentare al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
3. I Piani Operativi di Sicurezza sono di dettaglio al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'Art. 38, previsto dall'Art. 91 comma 1 lett. a) e dall'Art. 100 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Ogni Piano Operativo di Sicurezza deve indicare quali lavori vengono eseguiti da altre imprese o lavoratori autonomi.
4. L'Appaltatore deve verificare preventivamente, sottoscrivendoli, la conformità dei Piani Operativi di Sicurezza di tutte le imprese che operano in cantiere in qualità di subappaltatrici (ovvero fornitrici in opera o noleggiatrici a caldo) al proprio Piano Operativo di Sicurezza prima della presentazione degli stessi Piani Operativi di Sicurezza al vaglio del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. In fase di esecuzione dovrà verificarne il rispetto in quanto di competenza ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., garantendo il coordinamento tra le rispettive attività.
5. Nel caso in cui l'Appaltatore non riceva copia della notifica preliminare (ai sensi dell'Art. 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.) relativa alla singola impresa subappaltatrice (ovvero fornitrice in opera o noleggiatore a caldo) nonché l'approvazione del relativo Piano Operativo di Sicurezza da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, non potrà far operare tale soggetto in cantiere.
6. I Piani Operativi di Sicurezza dovranno essere tra l'altro sottoscritti dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il CSE verificherà la congruenza del documento rispetto al presente PSC utilizzando il "Documento di verifica del POS".

Nel caso si evidenzino carenze verranno chieste all'appaltatore le integrazioni e gli adeguamenti necessari che dovranno pervenire al CSE.

Quando il documento verrà ritenuto congruo il CSE trasmetterà il POS al Direttore Lavori che potrà procedere al concreto inizio dei lavori.

Nel caso di richiesta di autorizzazione al subappalto (anche per ditte individuali) o di forniture

l'appaltatore dovrà allegare alla domanda il POS delle imprese per cui viene richiesto il subappalto, accompagnato da un documento che attesti la congruità di tale POS con quello dell'Appaltatore.
Il CSE verificherà la congruità del POS, potrà richiedere eventuali integrazioni, e quando lo riterrà congruo, trasmetterà il POS al Direttore Lavori che potrà consentire l'inizio dei lavori in subappaltato.

Contenuti minimi dei Piani Operativi di sicurezza secondo All. XV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.